



Lo statuto



Statuto originale dell'ex partito italiano Futuro e Libertà per L'Italia

STATUTO FLI

STATUTO PROVVISORIO DI FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA

Articolo 1 – Principi e valori

Futuro e Libertà per l'Italia è un partito che si riconosce nei valori del patriottismo repubblicano ed intende rinnovare l'Italia con riforme che promuovano l'integrazione e la coesione sociale e nazionale, restituiscano produttività e competitività al sistema Paese, valorizzino il patrimonio culturale e civile dell'Italia, affermino i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione.

I principi a fondamento dell'azione politica di Futuro e Libertà sono espressi nel Manifesto per l'Italia i cui contenuti originano dai valori fondamentali della dignità della persona, della libertà e della solidarietà, insieme alla libertà di impresa e all'economia sociale di mercato.

Futuro e Libertà si riconosce nei valori della tradizione popolare, liberale e democratica europea, ed in attuazione di questi difende e promuove l'autonomia della società civile quale condizione per la piena realizzazione della persona.

Futuro e Libertà per l'Italia ha il fine di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche e sociali del Popolo Italiano, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà ed unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi democratici e alle regole delle istituzioni rappresentative. Futuro e libertà si riconosce nella cultura occidentale ed europea e sviluppa il suo impegno politico promuovendo la pacifica convivenza di popoli, Stati, etnie, razze e confessioni religiose.

Futuro e Libertà persegue l'attuazione dell'art. 49 della Costituzione, favorisce la partecipazione civile e politica di tutti i cittadini, riconoscendo il pieno pluralismo degli orientamenti individuali. Promuove il principio delle pari opportunità ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Si impegna altresì ad esigere dai propri iscritti ed eletti l'adempimento con disciplina ed onore del mandato elettorale e delle funzioni pubbliche, nonché a promuovere moderne forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle aziende. Assume quali valori e regole da condividere, la lealtà, l'osservanza degli impegni presi e la reciprocità affinché si alimenti il rapporto fiduciario tra i suoi componenti e si accresca il complessivo capitale sociale della comunità politica che rappresenta.

Futuro e libertà si propone di valorizzare l'impegno civile e la partecipazione politica dei cittadini come base della propria organizzazione interna.

Intende, inoltre, promuovere l'unità nella diversità, caratteristica della Nazione italiana, secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà, privilegiando l'autonomia organizzativa regionale e locale ed esaltando la partecipazione ai processi decisionali.

Art. 2 – Simbolo

Il simbolo è rappresentato da un doppio cerchio, uno di diametro maggiore all'interno del quale è iscritto un secondo cerchio di diametro minore. Il cerchio di diametro maggiore contiene la divisione in due campi orizzontali, in alto di colore azzurro ed in basso di colore verde, bianco e rosso; di detto cerchio è visibile il solo contorno essendo l'intero campo centrale occupato dal secondo cerchio di minor diametro in esso iscritto e consistente in un cerchio contenente divisione in due campi orizzontali, in alto di colore azzurro ed in basso di colore verde; nella parte superiore, in campo azzurro, al centro, la scritta maiuscolo bianco su una sola riga "FLI", nella parte inferiore, in campo verde, la scritta su due righe in carattere minuscolo bianco "Futuro e Libertà" e più precisamente la scritta "Futuro" è posta sulla prima delle due righe, e "Libertà" è posta sulla seconda delle dette righe nel campo inferiore verde.

Articolo 3 – Iscritti e aderenti

Possono iscriversi a Futuro e Libertà, nelle modalità previste dal regolamento e previo versamento della quota annuale di iscrizione, tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea e tutti i residenti sul territorio nazionale, dal compimento del sedicesimo anno di età, che si riconoscano nei principi e nelle finalità indicate all'Art. 1 e abbiano sottoscritto il

Manifesto per l'Italia. L'iscrizione può essere rifiutata dagli organi centrali e periferici solo per violazione del codice etico, che l'Assemblea Nazionale approverà ai sensi delle determinazioni dell'Assemblea costituente e dei valori e principi statutari. Futuro e Libertà favorisce la partecipazione al dibattito ed alle iniziative politiche del partito a quanti, pur non avanzando formale richiesta di iscrizione, vi aderiscano attraverso la sottoscrizione del Manifesto per l'Italia.

E' espressamente consentita ad ogni iscritto la partecipazione a movimenti civici privi di rappresentatività nazionale.

Ogni singolo iscritto ha diritto di esprimere un voto nelle assemblee elettive cui sia legittimato a partecipare. L'esercizio del diritto di voto è libero, segreto e non delegabile. L'elettorato passivo è esteso a tutti gli iscritti.

Articolo 4 – Organizzazione territoriale

Il partito è organizzato sul territorio in unità denominate circoli.

Per la costituzione di un circolo sono necessari almeno dieci iscritti.

La base territoriale del circolo è costituita dal comune o (dove prevista) dalla circoscrizione del comune. La costituzione del circolo territoriale è approvata dal Coordinatore regionale entro venti giorni dalla comunicazione. In mancanza di risposta, il circolo si intende regolarmente costituito.

Nei comuni ove siano costituiti due o più circoli viene eletto dal Congresso comunale un Coordinatore comunale che promuove ed indirizza l'attività politica sul territorio.

Possono altresì costituirsi, in ambito provinciale, con un numero minimo di dieci iscritti, circoli tematici fondati su specifici interessi politico-sociali, professionali e culturali. La costituzione del circolo tematico è approvata dal Coordinatore regionale, secondo le modalità previste per i circoli territoriali.

Futuro e Libertà favorisce l'autonomia organizzativa locale.

Articolo 5 – Presidente nazionale

Il Presidente nazionale rappresenta il partito e ne promuove e dirige l'azione politica. E' eletto dal Congresso e, in sede di costituzione del Partito, dall'Assemblea costituente. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria Nazionale.

Articolo 6 – Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale determina le linee dell'azione politica del partito.

Ne fanno parte di diritto i componenti la Segreteria nazionale e, per tutta la durata della carica, i Parlamentari nazionali ed europei, i Coordinatori regionali, i Coordinatori provinciali, i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province, i Sindaci delle città capoluogo ed i consiglieri ed assessori regionali, il Presidente e i componenti la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Ne faranno, altresì, parte cento membri, scelti tra personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'economia e dell'associazionismo ed esponenti del Partito, che l'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei presenti, coopterà, su proposta del Presidente del Partito, nella prima riunione utile.

Il Presidente dell'Assemblea nazionale è eletto su proposta del Presidente del partito.

Articolo 7 – Organi di coordinamento

Gli organi diversi dall'Assemblea Nazionale e dal Presidente sono:

a) l'Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte di diritto il vicepresidente, il coordinatore nazionale, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Partito alla Camera ed al Senato, il capo delegazione al Parlamento Europeo, il Presidente dell'Assemblea Nazionale ed eventuali ulteriori componenti nominati dal Presidente. Compito dell'Ufficio di Presidenza è coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni;

b) il Vicepresidente, nominato dal Presidente con ogni e qualsivoglia delega rappresentativa o direttiva del Partito. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato stabilmente ad esercitare le sue funzioni, il Vicepresidente esercita tutti i poteri e gode di tutte le prerogative statutarie del Presidente. In caso di impossibilità per autosospensione il presidente può comunque sostituire il vicepresidente.

c) il Coordinatore Nazionale, con funzioni di coordinamento delle strutture centrali e territoriali del Partito;

d) la Segreteria Nazionale, composta da un numero massimo di venti membri nominati dal Presidente tra persone che non ricoprono cariche elettive elabora proposte di indirizzo politico che vengono sottoposte alla ratifica dell'assemblea nazionale;

e) il Segretario amministrativo, nominato dal Presidente, il quale sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento in tutte le sue

articolazioni centrali e periferiche; provvede alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa vigente. Predispone il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente; redige il bilancio consuntivo corredato da propria relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale. Il Segretario amministrativo può, sia in via continuativa che per particolari specifiche operazioni, avvalersi della collaborazione di coadiutori e consulenti rendendosi responsabile dell'operato degli stessi;

f) i Coordinatori regionali, nominati dal Presidente, che sovrintendono all'organizzazione politica del partito sul piano territoriale, fino alla convocazione dei congressi regionali. I Coordinatori regionali costituiscono i Coordinamenti regionali e propongono al Presidente la nomina dei Coordinatori provinciali.

g) i Coordinatori provinciali, che sovrintendono all'organizzazione politica del partito in ambito provinciale, fino alla convocazione dei congressi provinciali;

h) in caso di pluralità di Circoli in un medesimo territorio comunale, qualora lo ritenga opportuno, e sino alla celebrazione del Congresso comunale, il Coordinatore provinciale competente per territorio può individuare un Coordinatore comunale con i compiti previsti dall'art. 4.

Articolo 8 – Assemblee di circolo e congressi comunali, provinciali e regionali

Le assemblee di circolo e i congressi comunali, provinciali e regionali si svolgono entro il 31 dicembre 2011, secondo le norme definite dallo Statuto e i regolamenti approvati dall'Assemblea nazionale.

Articolo 9 – Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è convocato entro due anni dall'Assemblea costituente nazionale. Ad esso, a regime, spettano i poteri statutari esercitati, in prima istanza, dall'Assemblea costituente e conferiti, in via transitoria, all'Assemblea nazionale.

Art 10 – Gli organi disciplinari

Sono Organi disciplinari e di garanzia di Futuro e Libertà per l'Italia:

- a) la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri;
- b) le Commissioni Provinciali di Garanzia e dei Probiviri;

Art 11 – Azione disciplinare

Si procede disciplinarmente a carico dell'iscritto:

- a) che non osservi i doveri sanciti dallo Statuto, dai regolamenti e dal Codice Etico
- b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell'onore, della dignità e del decoro personale;

L'azione disciplinare è promossa dal Presidente Nazionale o dal Coordinatore Provinciale mediante deferimento alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, alla quale è trasmessa contemporaneamente relazione sui fatti e motivi che la determinano.

Del deferimento con la contestazione degli addebiti specifici deve essere fatta comunicazione con lettera raccomandata, nel termine di 10 giorni, all'interessato, che ha facoltà di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione e di chiedere di essere ascoltato di persona

La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri adotta le sue decisioni nel termine di quattro mesi dal giorno della ricezione del deferimento.

I componenti dell'Assemblea Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo possono essere deferiti soltanto dal Presidente Nazionale che ha facoltà di adottare, in attesa di ratifica di cui al successivo comma e della decisione definitiva, provvedimenti cautelari immediati con effetti sospensivi da ogni attività politica e di divieto di frequentare le sedi del Movimento.

Nei casi di cui al precedente comma il deferimento è comunicato all'Assemblea Nazionale nella prima riunione successiva al deferimento stesso.

Il Presidente dell'Assemblea può consentire un intervento a favore e uno contro.

Decorso inutilmente tale termine o difettando la notifica nel termine stesso, il provvedimento disciplinare si estingue.

Gli organi legittimati al deferimento ai sensi del precedente articolo possono disporre provvedimenti cautelari immediati compresa la sospensione provvisoria da ogni attività politica, che comporta anche il divieto di frequentare le sedi del Movimento fino alla conclusione del

procedimento disciplinare.

Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha facoltà di revocare la sospensione cautelativa sia su ricorso del deferito da presentare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deferimento, sia per propria autonoma e motivata iniziativa.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) censura;

b) sospensione a tempo determinato fino ad un anno;

c) sospensione a tempo indeterminato;

d) espulsione.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) sono inflitte per mancanze disciplinari che non escludono il ravvedimento.

Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, avuta notizia del deferimento, affida l'istruzione del procedimento disciplinare alla Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri competente per territorio.

Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri può, per gravi e comprovati motivi, avocare alla Commissione Centrale ovvero a uno o più componenti della stessa l'istruttoria di competenza della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.

Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri,

esaurita l'istruttoria, nomina il relatore per la trattazione del procedimento.

Ove l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale per reato infamante la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, nelle more della decisione definitiva in sede giudiziaria, deve adottare la sospensione provvisoria a tempo indeterminato.

La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri è eletta dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da un Presidente, da due Vicepresidenti, e da venti membri.

Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può deliberare con la presenza di almeno otto dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

La Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri è eletta dal Congresso Provinciale e composta da un Presidente e da 4 membri, i quali non possono ricoprire alcuna altra carica nell'organigramma nazionale.

Essa ha il compito di procedere agli atti istruttori (audizione del deferito, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti, ecc.) espletando l'incarico nel termine di 45 giorni, e di rimettere alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri gli atti comprendenti anche il parere circa il provvedimento da adottare nel procedimento disciplinare.

Nei casi di urgenza o necessità, il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha la facoltà di adottare provvisoriamente a carico di iscritti deferiti le sanzioni con obbligo di riferire senza indugio alla Commissione Centrale per il compimento della istruttoria e la definitiva decisione.

Il Presidente è tenuto a comunicare immediatamente con lettera raccomandata r.r. o altro mezzo anche telematico con prova di ricezione le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri al deferito, al Presidente Nazionale e al Presidente Provinciale che provvede alla immediata pubblicazione ed alla esecuzione del provvedimento.

Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente.

Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inappellabili.

I componenti della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inamovibili e rimangono in carica fino all'elezione della Assemblea Nazionale eletta dal successivo Congresso Nazionale. Sono rieleggibili e decadono per deliberazione dell'Assemblea Nazionale su segnalazione del Presidente della Commissione stessa, dopo tre assenze non giustificate da seri e documentati motivi.

Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri procede alla sostituzione dei componenti delle Commissioni Provinciali di Garanzia e dei Probiviri che per qualunque ragione vengano a mancare.

La sostituzione può essere pronunciata anche in caso di temporaneo allontanamento o di temporanea prolungata inattività del componente senza giustificato motivo.

La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri delibera sulla istanza di riammissione al Partito degli iscritti espulsi o sospesi a tempo indeterminato previo parere motivato del Presidente Nazionale.

L'iscritto ad Futuro e Libertà per l'Italia nell'impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme del presente Statuto e dei rispettivi regolamenti, accetta, quale clausola compromissoria, la giurisdizione domestica degli organi interni del Partito nei modi e nei termini indicati negli articoli precedenti. Ogni controversia tra gli iscritti per questioni relative alla vita associativa o tra essi e il Partito è devoluta in via esclusiva alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri che agirà e deciderà come arbitro irrituale nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale tra gli appartenenti al Partito che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito a norma del D.L. n. 27 gennaio 1992 n. 88.

Il Collegio resta in carica sino al suo rinnovo, che deve avvenire nella prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale.

Il Collegio esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi, predispone proprie relazioni che sottopone all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione dei medesimi.

Il Collegio dei revisori dei Conti, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente e del Segretario Amministrativo, può promuovere e curare l'attuazione della certificazione del bilancio consuntivo del Movimento da parte dei Società di revisione autorizzata a norma del D.L. n. 27 gennaio 1992 n. 88.

Art. 13 Il Movimento Giovanile

Il Movimento Giovanile unitario di Futuro e Libertà per l'Italia è
Generazione Futuro.

Gli iscritti a Generazione Futuro godono degli stessi diritti e doveri al pari degli iscritti a Futuro e Libertà per l'Italia, fatti salvi i requisiti ex art. 3 del presente Statuto.

*Il presente Statuto provvisorio contiene le minime disposizioni utili al funzionamento del Partito, in attesa che l'assemblea nazionale approvi, anche in più sedute, lo Statuto definitivo esercitando la delega conferitagli dall'Assemblea Costituente

REGOLAMENTO DI CONGRESSI ED ASSEMBLEE DI FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA

Articolo 1

(ASSEMBLEE DEI CIRCOLI)

1. Le Assemblee dei Circoli per l'elezione dei Presidenti dovranno aver luogo di norma prima del Congresso Provinciale e comunque entro 30 giorni dallo svolgimento del Congresso stesso.
2. Le Assemblee sono convocate dai Responsabili di Circolo previa autorizzazione scritta del Coordinamento Provinciale.
3. Godono del diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti al Circolo in regola con il tesseramento 2011.
4. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

5. L'organizzazione dell'Assemblea è curata dal Responsabile di Circolo, secondo le direttive e sotto vigilanza del Coordinamento Provinciale.

6. La data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere comunicati agli iscritti almeno 3 giorni prima mediante idonea comunicazione (e-mail, lettera scritta, ecc.) e comunque ove possibile con avviso affisso nella sede del Circolo o del Coordinamento.

7. Le date dello svolgimento delle Assemblee di Circolo devono essere comunicate dai Coordinatori Provinciali alla Segreteria Generale dei Congressi almeno 3 giorni prima dello svolgimento.

8. Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto devono essere pubblicati su internet e ove possibile affissi all'Albo del Coordinamento Provinciale e nella sede del Circolo, 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

9. Presenza ai lavori dell'Assemblea un Delegato del Coordinamento Provinciale.

10. In caso di mancata convocazione, il coordinamento Provinciale si sostituisce al Responsabile di Circolo.

11. Ciascun avente diritto può votare un solo nominativo del Candidato alla carica di Presidente. Risulta eletto Presidente del Circolo il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti si procede immediatamente al ballottaggio.

12. Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale possono intervenire alle Assemblee di Circolo con diritto di parola.

Articolo 2

(SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI CIRCOLO)

1. Il Responsabile di Circolo apre i lavori dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto dal Delegato del Coordinamento provinciale con funzione di presidente e da due Scrutatori eletti per alzata di mano.
2. terminate le operazioni di scrutinio ed effettuata la proclamazione, deve essere redatto verbale in duplice copia.
3. Il verbale di cui al comma 2 deve essere sottoscritto dai Componenti l'Ufficio di Presidenza e deve attestare l'avvenuto adempimento delle modalità previste dal Regolamento, il regolare andamento delle elezioni, l'esito delle votazioni, la proclamazione del Presidente eletto, e l'ora di chiusura delle operazioni.
4. Una copia del verbale deve essere trasmessa al Coordinamento Provinciale tramite il suo delegato.
5. I partecipanti all'Assemblea, aventi diritto al voto, possono presentare reclamo avverso la proclamazione entro 24 ore dalla chiusura dell'Assemblea.
6. Sui reclami decide la Segreteria Generale dei Congressi che si pronuncia inappellabilmente entro 10 giorni. Trascorsi i 10 giorni in mancanza di pronunciamento della Segreteria Generale dei Congressi il reclamo si intende rigettato.

Articolo 3

(INDIZIONE DEL CONGRESSO COMUNALE)

1. Il Congresso è convocato dal Coordinatore Provinciale
2. Al Congresso comunale partecipano ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti ai circoli del comune interessato ricompresi negli elenchi ufficiali approvati dal competente Settore Nazionale del partito alla data dell'autorizzazione del congresso da parte del Coordinatore provinciale .
3. La data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno del Congresso Comunale devono essere comunicati agli iscritti pubblicati sui siti internet dei circoli e su quello provinciale e ove possibile mediante avviso affisso nelle sedi dei Circoli presenti sul territorio del comune interessato almeno 10 giorni prima a cura dei Responsabili dei vari circoli.
4. Per lo svolgimento del Congresso Comunale valgono le regole previste sub art.2.
5. Sui reclami decide la Segreteria Generale dei Congressi che si pronuncia inappellabilmente entro 10 giorni. Trascorsi i 10 giorni in mancanza di pronunciamento della Segreteria Generale dei Congressi il reclamo si intende rigettato.

Articolo 4

(INDIZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE)

1. Il Congresso Provinciale è convocato dal Coordinatore Provinciale previa autorizzazione della Segreteria Generale dei Congressi. Definisce la linea politica provinciale del Partito, e procede all'elezione del Coordinatore

Provinciale, nonché dei Componenti la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri.

Articolo 5

(PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO PROVINCIALE)

1. Nel Congresso Provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti della provincia ricompresi negli elenchi ufficiali degli iscritti approvati dal competente Settore Nazionale del partito alla data dell'autorizzazione del congresso da parte della Segreteria Generale dei Congressi, che decide inappellabilmente sulle controversie relative al diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti.

3. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Non sono ammesse deleghe

Articolo 6

(ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE)

1. La data e il luogo dei singoli Congressi verranno pubblicati sul sito Internet ufficiale del Partito da cura della Segreteria Generale dei Congressi

2. L'organizzazione del Congresso è curata dal Coordinamento Provinciale, secondo le direttive e sotto la supervisione della Segreteria Generale dei Congressi, che autorizza anche la data di svolgimento.

3. La data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno del Congresso Provinciale devono essere pubblicati sul sito internet ufficiale del Partito e

ove possibile comunicati mediante avviso affisso nella sede del Coordinamento Provinciale almeno 10 giorni prima a cura del Coordinatore Provinciale.

4. In caso di inadempienza, il Coordinatore regionale, sentita la Segreteria Generale dei Congressi, si sostituisce agli organi provinciali.

Articolo 7

(SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO PROVINCIALE)

1. Il Coordinatore Provinciale apre i lavori del Congresso.

2. Presiede i lavori del Congresso un Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale dei Congressi. L'Assemblea procede, quindi, su proposta del Delegato Nazionale, all'elezione per alzata di mano dell'Ufficio di Presidenza, composto oltre che dal Presidente dal Vice Presidente e da tre Segretari.

3. L'Assemblea elegge, per alzata di mano, su proposta del Presidente, la Commissione di Verifica Poteri, con la funzione di dichiarare, inappellabilmente, la legittimità dei titoli di partecipazione al Congresso.

L'Assemblea elegge altresì, per alzata di mano, su proposta del Presidente, la Commissione per lo Scrutinio in numero non superiore al 20.

4. La Commissione di Verifica Poteri controlla la regolarità di tutte le procedure congressuali di voto, scrutinio e registrazione dei risultati elettorali, nonché l'autenticità delle firme dei partecipanti sottoscrittori delle liste.

5. Il Congresso si svolge di norma nel comune capoluogo o su proposta motivata del Coordinamento Provinciale, in un diverso comune della Provincia approvato dalla Segreteria Generale dei Congressi.

Articolo 8

(CANDIDATURE)

1. Ogni candidato alla carica di Coordinatore Provinciale deve presentare un documento programmatico – organizzativo.

Le candidature dovranno essere presentate entro 2 ore dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, unitamente alle liste collegate.

2. Le candidature devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 20% e non superiore al 33% degli aventi diritto al voto. L'autenticità delle firme è certificata dal candidato Coordinatore Provinciale.

Articolo 9

(ELEZIONE DEL COORDINATORE PROVINCIALE)

1. E' proclamato eletto Coordinatore Provinciale il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi qualora siano state presentate più candidature. In caso di parità prevale il più anziano d'età. In caso di candidatura unica si prescinde dal numero dei voti conseguiti.

2. Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.

Articolo 10

(COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI)

1. La Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri è composta da tre membri di cui un presidente ed è eletta dal Congresso provinciale, anche con scrutinio palese, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 11

(LAVORI CONGRESSUALI)

1. I partecipanti possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.

2. Possono essere invitati a partecipare al Congresso Provinciale i Rappresentanti delle istituzioni, dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni culturali, professionali, sindacali e sociali operanti nel territorio.

3. Il Presidente del congresso dirige i lavori e fissa i tempi dei singoli interventi.

4. I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente del Congresso dopo la proclamazione degli eletti.

5. Il Coordinatore Provinciale e la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri sono insediati subito dopo la proclamazione, con provvedimento del Delegato Nazionale.

6. I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati, anche tramite fax o e-mail, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla Segreteria Generale dei Congressi che decide, inappellabilmente, nei successivi due giorni.

Articolo 12

(SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO)

1. Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito congressuale e dureranno, senza interruzione, secondo una programmazione oraria stabilita dalla Segreteria Generale dei Congressi, su proposta del Coordinamento Provinciale.
2. Su motivata richiesta del Coordinamento Provinciale la Segreteria Generale dei Congressi potrà autorizzare lo svolgimento delle operazioni di voto in più seggi e, in ogni caso, in un numero non superiore a quattro.

Articolo 13

(RAPPRESENTANTI DI LISTA)

1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i Rappresentanti delle liste presentate, accreditati preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza del Congresso.

Articolo 14

(CONGRESSI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE)

1. Le Congressi Regionali sono composte da tutti gli iscritti della regione. Sono convocate dal Coordinatore Regionale previa autorizzazione dalla Segreteria Generale dei Congressi.
2. Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea Regionale i

Rappresentanti delle istituzioni, dei partiti e dei movimenti politici e delle organizzazioni culturali, professionali,

sindacali e sociali.

3. Il Congresso Regionale discute e determina la linea politica regionale del Partito e procede all'elezione diretta del Coordinatore Regionale

4. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Non sono ammesse deleghe

5. Partecipano al Congresso Regionale delle Regioni incluse nella circoscrizione

in cui sono stati eletti, con diritto di parola, i Parlamentari Nazionali ed Europei che non vi partecipino ad altro titolo.

Articolo 15

(ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE)

IL Congresso Regionale è articolata nei seguenti Uffici:

a) Ufficio di Presidenza

b) Commissione per la Verifica dei Poteri

c) Commissione per lo Scrutinio

Articolo 16

(L'UFFICIO DI PRESIDENZA)

1. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale dei Congressi ed è composto da 4 componenti di cui un Vicepresidente e tre Segretari eletti per alzata di mano dall'Assemblea

Articolo 17

(LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI)

1. La Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da cinque membri tra cui il Presidente e il Segretario, è eletta dal Congresso Regionale ed assolve le funzioni previste dalle successive disposizioni.

2. La Commissione Verifica dei Poteri:

a) prende atto dell'elenco dei Componenti del Congresso Regionale trasmessi dalla Segreteria Generale dei Congressi;

b) controlla la regolarità della documentazione ricevuta.

3. Le deliberazioni della Commissione per la Verifica dei Poteri saranno ricevute dalla Segreteria Generale dei Congressi come atti ufficiali dal Congresso stesso.

Articolo 18

(LA COMMISSIONE PER LO SCRUTINIO)

1. La Commissione per lo Scrutinio che si può suddividere in sottocommissioni, è composta da un massimo di 20 membri oltre al Presidente ed è eletta dal Congresso Regionale su proposta dell'ufficio di presidenza per alzata di mano. Essa ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante il Congresso con le modalità previste dai successivi articoli.

Articolo 19

(LE DELIBERAZIONI)

1. Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio e quelle della Commissione per la Verifica dei Poteri sono inappellabili, fatti salvo i reclami alla Segreteria Generale dei Congressi.

Articolo 20

(ELEZIONE DEGLI UFFICI DEL CONGRESSO)

1. Su proposta del Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale

dei Congressi, all'apertura dei lavori, il Congresso Regionale, con distinte votazioni, per alzata di mano, procede all'elezione dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione di Verifica dei Poteri e della Commissione per lo Scrutinio.

Articolo 21

(SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO)

1. Il Coordinatore Regionale uscente apre i lavori del Congresso Regionale.

2. I lavori del Congresso Regionale si svolgono secondo le modalità stabilite

dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle direttive della Segreteria Generale dei Congressi. La discussione è disciplinata dall'Ufficio di Presidenza che è collegialmente responsabile dello svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 22

(ELEZIONE DEL COORDINATORE REGIONALE)

1. Ogni candidato alla carica di Coordinatore Regionale deve presentare un documento programmatico – organizzativo.

Le candidature dovranno essere presentate entro 2 ore dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza del Congresso, unitamente alle liste collegate.

2. Le candidature devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 20% e non superiore al 33% degli aventi diritto al voto. L'autenticità delle firme è certificata dal candidato Coordinatore Regionale.

Articolo 23

(MODALITÀ DI VOTAZIONE)

1. Le votazioni, ad eccezione di quella per l'elezione del Coordinatore Regionale che si tiene a scrutinio segreto nel Congresso Regionale, si

possono svolgere anche:

a) per alzata di mano

b) per divisione

c) per appello nominale

d) per acclamazione.

2. Non sono consentite deleghe ai fini dell'esercizio di voto.

3. L'Ufficio di Presidenza distribuisce a tutti gli aventi diritto la scheda ufficiale

per la votazione. All'atto dell'esercizio del diritto di voto gli stessi devono farsi riconoscere dal Presidente del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione al Congresso Regionale e di un documento di identità.

4. All'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo Scrutinio si costituirà in seggio elettorale ovvero in seggi elettorali. Alle operazioni di voto e di scrutinio il Presidente della Commissione, che avrà assunto le funzioni di Presidente del seggio, chiamerà ad intervenire il Delegato Nazionale che dovrà redigere e convalidare il verbale sullo svolgimento e sui risultati dei singoli seggi e convaliderà il risultato riassuntivo delle elezioni. Su proposta dei candidati la Segreteria Generale dei Congressi può autorizzare le operazioni di voto anche mediante procedimento elettronico.

(LO SCRUTINIO)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e la Commissione per lo Scrutinio decide sulle contestazioni e sulle schede controverse. Le decisioni della Commissione devono risultare dal verbale redatto e convalidato dal Delegato Nazionale.

Articolo 25

(LA SEGRETERIA GENERALE)

1. La Segreteria Generale dei Congressi, presieduta dal Coordinatore Nazionale, è nominata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Vice Presidente Nazionale, ed è composta da sette membri compreso il Presidente.

2. La Segreteria Generale sovrintende alla legittimità di tutti gli atti relativi allo svolgimento dei Congressi e delle Assemblee di cui al presente regolamento.

3. Nel caso in cui per qualsivoglia ragione cessi dall'incarico uno dei componenti della Segreteria Generale dei Congressi, alla sostituzione provvede il Vicepresidente Nazionale.

Articolo 26

(NORMA DI RINVIO)

1. Per quanto non sia previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto e, in mancanza, l'Ufficio di Presidenza decide secondo il Regolamento della Camera dei Deputati.

Cookie – Privacy

[FLI](#)

[FEED RSS](#)

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Cliccando su "Accetto" o proseguendo nella navigazione ne acconsenti l'uso.

[Cookie policy](#)

ACCETTO